



REGISTRO DELLE IMPRESE

ISTRUZIONI (*CON ESEMPI PRATICI*) PER LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE DA LIRE AD EURO

Redatte dal: Registro delle Imprese

Novembre 2001

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
SOCIETA' PER AZIONI (S.P.A.).....	4
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (S.R.L.)	7
S.P.A. - S.R.L.: modalità di compilazione e presentazione dei modelli.....	8
S.P.A. - S.R.L.: schema di verbale di riunione del C. d. A.	9
S.P.A. - S.R.L.: schema di determinazione dell'Amministratore unico	10
SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI	11
SOCIETA' CONSORTILI.....	11
SOCIETA' DI PERSONE.....	12
CASI PARTICOLARI.....	13

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Decreto Legislativo n. 213 del 24.6.1998

Decreto Legislativo n. 206 del 15.6.1999

Legge n. 340 del 24.11.2000 art. 32, 4° comma

Legge n. 383 del 18.10.2001, art. 9

Circolare Ministeriale n. 3531/C del 6.11.2001

Tutte le società per azioni (s.p.a.), le società in accomandita per azioni (s.a.p.a.), le società a responsabilità limitata (s.r.l.) e le cooperative devono avviare le procedure previste dall'art. 17, D. Lgs n. 213/98, come modificato dall'art. 2, D. Lgs. n. 206/99, e dall'art.9 della L. 383/2001, sintetizzabili come segue:

1. **PROCEDURA SEMPLIFICATA**: si attiva quando la società intende utilizzare l'esatto risultato dell'operazione matematica di conversione (es. 2000 lire : 1.936,27 = 1,03291 \Rightarrow 1,03 Euro) per quantificare il nuovo valore nominale in euro delle azioni (a condizione però che non vi siano azioni privilegiate, o con valore nominale pari o inferiore a 200 lire).

Tale procedura di conversione è deliberata dagli amministratori (che sono tenuti a riferire del loro operato alla prima assemblea utile).

2. **PROCEDURA ORDINARIA**: si attiva quando le azioni hanno valore nominale pari o inferiore a 200 lire, oppure sono di tipo privilegiato, ma anche quando la società vuole variare il risultato dell'operazione di conversione (es. 2000 lire : 1.936,27 = 1,03291 = 1,03 \Rightarrow 1 Euro), preferendo valori tondi per denominare il valore nominale dell'azione.

Tale procedura di conversione deve essere obbligatoriamente deliberata dall'assemblea straordinaria e verbalizzata dal Notaio (senza richiedere l'omologa).

SOCIETA' PER AZIONI

FORME DELL'ATTO DI DELIBERAZIONE

La conversione del capitale in EURO e delle relative azioni o quote, può effettuarsi in tre modi:

- 1) - verbale del consiglio di amministrazione o deliberazione dell'amministratore unico **senza omologa e senza intervento del notaio** presentato al registro delle imprese da parte degli amministratori (c.d. procedura semplificata);
- 2) - verbale del consiglio di amministrazione o deliberazione dell'amministratore unico ricevuto da notaio e da questi presentato al registro delle imprese;
- 3) - verbale di assemblea straordinaria ricevuto da notaio e da questi presentato al registro delle imprese (c.d. procedura ordinaria; in alcuni casi è ammessa solo questa modalità).

La conversione può essere adottata solo con delibera dell'assemblea straordinaria (c.d. procedura ordinaria) nei seguenti casi:

1. il valore nominale dell'azione è pari o inferiore a lire 200
2. in presenza di azioni con privilegio commisurato al valore nominale delle azioni (es. azioni di risparmio)
3. variazione del valore nominale delle azioni non collegato alla mera operazione matematica di arrotondamento prevista per la conversione
4. aumenti o riduzioni del capitale non direttamente collegate alla conversione del capitale da lire in euro

NON E' AMMESSO IL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'ATTO NON E' SOGGETTO AD IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SE DISPONE ESCLUSIVAMENTE LA CONVERSIONE DEL CAPITALE. L'ESENZIONE SI ESTENDE ANCHE ALLE COPIE CONFORMI DEI VERBALI E AL RELATIVO MODELLO

IL CAPITALE SOCIALE DERIVANTE DALLA CONVERSIONE NON PUO' ESSERE INFERIORE A 100.000 EURO

MODALITÀ DI CONVERSIONE - PROCEDURA SEMPLIFICATA

1.1 ARROTONDAMENTO PER ECCESSO

Si supponga di dover convertire il capitale sociale di una società per azioni il cui capitale sociale sia di 200.000.000 di lire. Il valore dell'azione va arrotondato al centesimo di euro. Nel caso in cui il millesimo sia pari o superiore a 5 l'arrotondamento va fatto per eccesso (es. 10,555 = 10.56). La procedura da seguire sarà la seguente:

a)	Capitale attuale	Lire	200.000.000
b)	Valore nominale unitario delle azioni	Lire	1.000
c)	Quantitativo delle azioni	n.	200.000
d)	Valore nominale unitario delle azioni convertito (voce b) : 1936,27)	Euro	0,516
e)	Valore nominale unitario delle azioni convertito ed arrotondato	Euro	0,52
f)	Riconversione del valore nominale unitario delle azioni (voce e) x 1936,27)	Lire	1.006,8604
g)	Aumento del valore nominale unitario delle azioni (voce f) – voce b))	Lire	6,8604
h)	Nuovo capitale (voce c) x voce e))	Euro	104.000
i)	Riconversione capitale (voce c) x voce f))	Lire	201.372.080
l)	Aumento capitale	Lire	1.372.080
	Importo da prelevare dalla riserva	Lire	1.372.080

1.2 ARROTONDAMENTO PER DIFETTO

Si supponga di dover convertire il capitale sociale di una società per azioni il cui capitale sociale sia di 200.000.000 di lire mediante arrotondamento per difetto. Tale arrotondamento va fatto nei seguenti casi:

1. mancanza o insufficienza di riserve
2. qualora a seguito della conversione del valore nominale delle azioni il millesimo di euro convertito sia inferiore a 5 ($10.544 = 10.54$).

La procedura da seguire sarà la seguente:

a)	Capitale attuale	Lire	200.000.000
b)	Valore nominale unitario delle azioni	Lire	1.000
c)	Quantitativo delle azioni	n.	200.000
d)	Valore nominale unitario delle azioni convertito (voce b) : 1936,27)	Euro	0,516
e)	Valore nominale unitario delle azioni convertito ed arrotondato	Euro	0,51
f)	Riconversione del valore nominale unitario delle azioni (voce e) x 1936,27)	Lire	987,4977
g)	Diminuzione del valore nominale unitario delle azioni ((voce b) - (voce f))	Lire	12,5023
h)	Nuovo capitale ((voce c) x (voce e))	Euro	102.000
i)	Riconversione capitale ((voce c) x (voce f))	Lire	197.499.540
l)	Diminuzione di capitale	Lire	2.500.460
	Accreditamento alla riserva legale	Lire	2.500.460

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

FORME DELL'ATTO DI DELIBERAZIONE

La conversione del capitale in EURO e delle relative azioni o quote, può effettuarsi in tre modi:

- 1) - verbale del consiglio di amministrazione o deliberazione dell'amministratore unico **senza omologa e senza intervento del notaio** presentato al registro delle imprese da parte degli amministratori (c.d. procedura semplificata);
- 2) - verbale del consiglio di amministrazione o deliberazione dell'amministratore unico ricevuto da notaio e da questi presentato al registro delle imprese;
- 3) - verbale di assemblea straordinaria ricevuto da notaio e da questi presentato al registro delle imprese (c.d. procedura ordinaria; in alcuni casi è ammessa solo questa modalità).

**NON E' AMMESSO IL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA.
L'ATTO NON E' SOGGETTO AD IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO SE DISPONE
ESCLUSIVAMENTE LA CONVERSIONE DEL CAPITALE. L'ESENZIONE SI ESTENDE
ANCHE ALLE COPIE CONFORMI DEI VERBALI E AL RELATIVO MODELLO**

**IL CAPITALE SOCIALE DERIVANTE DALLA CONVERSIONE NON PUO' ESSERE
INFERIORE A 10.000 EURO**

MODALITÀ DI CONVERSIONE

Alle quote delle società a responsabilità limitata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conversione in euro del capitale sociale previste per le società per azioni. Dal punto di vista operativo la conversione (*in procedura semplificata*) può avvenire alternativamente con le seguenti modalità:

1. si procede alla conversione con le modalità previste per la SPA, partendo dall'arrotondamento della quota ideale o unità di misura di lire 1000 (o altro valore indicato nello statuto)
2. si esegue l'operazione partendo dalla conversione delle singole quote di partecipazione possedute da ciascun socio, arrotondando i millesimi di euro convertiti per eccesso o per difetto secondo le modalità indicate per le società per azioni.
3. si esegue l'operazione partendo dalla conversione del capitale, arrotondando i millesimi di euro convertiti per eccesso o per difetto secondo le modalità indicate per le società per azioni.

Qualora a seguito della conversione il capitale e/o le quote sociali presentino dei decimali, la società alternativamente può:

- 1) **mantenere i decimali.** Tale operazione creerà peraltro alcuni inconvenienti a decorrere dal 1.1.2002. L'orientamento dottrinale prevalente ritiene infatti che da tale data non sarà più consentito avere un capitale sociale e delle quote di partecipazione con decimali. Il nuovo articolo 2474 c.c., inoltre, stabilisce che le quote devono avere un valore pari o multiplo di un euro e che ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni euro posseduto.
- 2) **Procedere alla conversione arrotondando ad unità il capitale e le quote di partecipazione.** Tale operazione è realizzabile solo con un verbale di assemblea straordinaria

Si ricorda che se il capitale della società, a seguito della conversione, dovesse avere un valore non inferiore a 103.291,38 EURO, la società dovrà procedere alla nomina del collegio sindacale. Tale adempimento potrà essere fatto anche in momento successivo a quello del deposito dell'atto di conversione.

MODALITA' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DEI MODELLI

E' necessario:

- compilare un modello S2 al quadro 8. Il modello deve essere sottoscritto con firma semplice di uno degli amministratori allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Vanno indicati anche gli altri articoli eventualmente modificati nel quadro relativo alle modifiche statutarie. Nel caso di atto redatto e depositato da notaio, il modello S2 deve essere sottoscritto obbligatoriamente dallo stesso;
- se si attua la procedura semplificata, allegare la copia conforme (effettuata dal Registro delle Imprese, dal Comune o dal Notaio) del verbale di consiglio di amministrazione o della determinazione dell'amministratore unico, sempre che quest'ultima sia stata trascritta sul libro verbali del consiglio di amministrazione o dell'assemblea. E' infatti ammessa anche la dichiarazione dell'amministratore unico con firma in originale, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Nel verbale va indicata la riserva utilizzata in caso di aumento del capitale a seguito di arrotondamento per eccesso. Se l'arrotondamento avviene per difetto la delibera dovrà disporre l'accredito della somma residua a riserva legale.
Se si attua la procedura ordinaria va allegato l'atto notarile;
- allegare lo statuto aggiornato firmato o siglato da un amministratore. Lo statuto dovrà contenere la modifica del capitale sociale da lire in EURO. **La società può procedere all'aggiornamento di tutti gli articoli statutari contenenti importi in lire collegati e conseguenti alla conversione del capitale in euro.** E' possibile allegare anche fotocopia del precedente statuto con i nuovi valori in EURO, purché firmata in originale da un amministratore;
- Con decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30/10/2001, sono stati previsti specifici **diritti di segreteria** per le domande di iscrizione presentate da società di capitali aventi ad oggetto la conversione del relativo capitale sociale da lire a euro.
Gli importi sono:

DIRITTI DI SEGRETERIA

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	DIRITTI DI SEGRETERIA
con modello cartaceo	£. 50.000 (euro 26)
su supporto informatico/modalità telematiche	£. 30.000 (euro 15)

Il diritto si applica:

- 1) *per il deposito delle delibere di conversione derivanti dall'adozione della procedura semplificata da parte dell'organo amministrativo, con mera applicazione delle regole matematiche previste dalla normativa;*
- 2) *per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria nel rispetto dei criteri automatici previsti dal Regolamento CE 1103/97 con la metodologia recepita dall'ordinamento italiano con l'art.17, commi da 1 a 5 del d.l.vo 24.6.1998 n.213*

MODALITA' DI PRESENTAZIONE	DIRITTI DI SEGRETERIA
con modello cartaceo	£. 80.000 (euro 41)
Su supporto informatico/modalità telematiche	£. 45.000 (euro 23)

Il diritto si applica:

- 1) *per il deposito delle delibere adottate nel rispetto del criterio fissato dall'art.17, comma 6, del d.l.vo 24.6.1998 n.213;*
- 2) *per il deposito delle delibere adottate con procedura ordinaria che arrotondano il capitale sociale effettuando un aumento gratuito con utilizzo delle riserve.*

N.B. Gli importi del diritto di segreteria devono essere versati sul c/c n. **12900031** intestato alla CCIAA di Frosinone, oppure in contanti presso la Cassa del Registro delle Imprese.

Schema di verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione

Presso la sede legale si è riunito alle ore ____ del giorno _____ del mese di _____ dell'anno ____ il Consiglio di Amministrazione della società _____. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. _____, constatata la presenza di tutto il consiglio (e del collegio sindacale, *se tale organo esiste*) nomina segretario il sig. _____ ed apre la discussione del seguente **ordine del giorno**:

- conversione in EURO del capitale sociale
- varie ed eventuali.

Il Presidente relaziona i convenuti sull'obbligo, entro il 31 dicembre 2001, di procedere alla conversione del capitale sociale da lire in EURO.

Le modalità di conversione in EURO del capitale sociale espresso originariamente in lire sono regolate dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 213/1998 come modificato anche dal D. Lgs. 206/1999.

Vale solo per le SPA: I presenti prendono atto del fatto che è possibile attuare la conversione del capitale nella forma semplificata non esistendo azioni del valore nominale inferiore alle 200 lire e non esistendo azioni privilegiate

A questo punto, il Presidente del consiglio di amministrazione propone ai presenti:

- lo schema di conversione del capitale da lire in EURO;
- il tipo di arrotondamento cui sono state soggette le azioni (*quote*) sociali;
- il tipo di riserva (*da indicare*) che si intende accrescere (*nel caso di arrotondamento per difetto del valore delle quote/azioni*) o diminuire (*nel caso di arrotondamento per eccesso del valore delle quote/azioni*), avendo verificato (*in quest'ultimo caso*) che la società non è in perdita.

Il Presidente fa inoltre notare che, dopo l'operazione di conversione, il capitale è congruente con quanto previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 213/1998 ed è quindi di EURO _____ (*maggiore o uguale di 10.000 EURO per le SRL e di 100.000 per le SPA*).

Il Consiglio di amministrazione, dopo ampia ed esauriente discussione,

DELIBERA

- di approvare quanto proposto dal signor Presidente;
- di trascrivere nei libri sociali la copia dello statuto aggiornato relativa all'articolo contenente l'indicazione del capitale sociale;
- di delegare il presidente a presentare la domanda di iscrizione al registro delle imprese della presente delibera e dello statuto sociale aggiornato con la ridenominazione del capitale sociale in EURO;
- di riferire la delibera adottata nella prossima assemblea dei soci conformemente a quanto stabilito dall'articolo 17 del D. Lgs. 213/1998.

A seguito della conversione del capitale sociale nella nuova unità di conto, che risulta essere pari ad EURO _____ le azioni / quote risultano così ridistribuite tra i signori soci:

socio _____

socio _____

socio _____.

Esaurita la discussione sull'argomento all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore _____.

_____, li _____

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Schema di determinazione dell'Amministratore unico

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ presso la sede legale l'amministratore unico, sig. _____ della società scrivente ha provveduto ad effettuare il calcolo per la conversione da lire in EURO del capitale sociale pari a lire 60.000.000.

Infatti, per tutte le società di capitali c'è obbligo, entro il 31 dicembre 2001, di procedere alla conversione del capitale sociale da lire in EURO.

Le modalità di conversione in EURO del capitale sociale espresso originariamente in lire sono regolate dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 213/1998 come modificato anche dal D. Lgs. 206/1999.

Vale solo per le SPA: L'amministratore unico prende atto del fatto che è possibile attuare la conversione del capitale nella forma semplificata non esistendo azioni del valore nominale inferiore alle 200 lire e non esistendo azioni privilegiate

Premesso che il capitale sociale è di lire 60.000.000, risulta che:

Capitale sociale	Lire	60.000.000
Numero quote (azioni) da lire 1.000		60.000
Conversione quote (azioni) lire 1.000/1936,27	=	0,516456
Arrotondamento (difetto o eccesso*)		0,51 EURO (si è scelto per difetto)
Riconversione del valore nominale delle quote		987,4977 (1936,27 x 0,51) lire
Diminuzione del valore delle quote		12,5023 (1000 - 987,4977) lire
Nuovo capitale sociale in EURO		0,51 x 60.000 = 30.600
Valore in lire del nuovo capitale sociale	Lire	59.249.862
Per cui devono essere accantonate a riserva	Lire	750.318 (parti ad EURO 387,41).

A seguito della conversione del capitale sociale nella nuova unità di conto, che risulta essere pari ad EURO _____, le azioni / quote risultano così ridistribuite tra i signori soci:

socio _____

socio _____

socio _____.

Inoltre l'amministratore unico procederà:

- a trascrivere nei libri sociali la copia dello statuto aggiornato relativa all'articolo contenente l'indicazione del capitale sociale;
- a presentare la domanda di iscrizione al registro delle imprese della presente delibera e dello statuto sociale aggiornato con la ridenominazione del capitale sociale in EURO;
- a riferire della determinazione adottata nella prossima assemblea dei soci, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 17 del D. Lgs. 213/1998.

L'amministratore unico dichiara che, dopo l'operazione di conversione, il capitale è congruente con quanto previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n. 213/1998 ed è quindi di EURO _____ (maggiore o uguale di 10.000 EURO per le SRL e di 100.000 per le SPA).

_____, li _____

L'AMMINISTRATORE UNICO

*** In caso di arrotondamento per eccesso l'amministratore deve dichiarare che la società non risulta in perdita**

SOCIETA' COOPERATIVE E CONSORZI

Per le cooperative ed i consorzi è discusso l'obbligo del deposito dell'atto di conversione del capitale sociale (o del fondo di dotazione) da lire in EURO, anche perché il registro delle imprese non dà pubblicità a tali dati.

Chi volesse procedere a tale operazione può farlo procedendo dapprima alla conversione delle singole quote da lire in EURO e successivamente alla loro somma al fine di ottenere il nuovo capitale o fondo di dotazione.

Pertanto è necessario:

- compilare un modello S2 al quadro note. Il modello deve essere sottoscritto con firma semplice da un amministratore, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Vanno indicati gli articoli statutari modificati nel quadro relativo alle modifiche statutarie. Nel caso di atto redatto e depositato da notaio, il modello S2 deve essere sottoscritto obbligatoriamente dallo stesso;
- se si attua la procedura semplificata, allegare la copia conforme (effettuata dal Registro delle Imprese, dal Comune o dal Notaio) del verbale di consiglio di amministrazione o della determinazione dell'amministratore unico, sempre che quest'ultima sia stata trascritta sul libro verbali del consiglio di amministrazione o dell'assemblea. E' infatti ammessa anche la dichiarazione dell'amministratore unico con firma in originale, allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Nel verbale va indicata la riserva utilizzata in caso di aumento del capitale a seguito di arrotondamento per eccesso. Se l'arrotondamento avviene per difetto la delibera dovrà disporre l'accredito della somma residua a riserva legale.

Se si attua la procedura ordinaria va allegato l'atto notarile.

Il versamento dei diritti di segreteria camerali è ridotto a lire 20.000 (pari a EURO 10) per tutte le società cooperative ed i consorzi, importo che diviene di lire 15.000 (pari a EURO 8) se l'atto è depositato su supporto informatico.

N.B.

Non va allegato lo statuto aggiornato.

L'atto è esente da bollo ed imposta di registro.

SOCIETÀ CONSORTILI

Si applica la disciplina delle società di riferimento.

SOCIETA' DI PERSONE (snc, sas e società semplici)

Per le società di persone la legge n. 383/2001(c.d. legge dei “100 giorni”) prevede che l’operazione di conversione delle quote di conferimento “*costituisce mero atto interno della società da adottarsi con semplice delibera dei soci*”.

Il Ministero delle Attività Produttive, con circolare n. 3531/C del 6 novembre 2001, ha chiarito che tale adempimento **è facoltativo**. Le società di persone possono procedere al deposito della domanda di conversione del valore delle quote con questa formalità:

- compilare un modello S2 al quadro 8. Il modello deve essere sottoscritto con firma semplice di uno dei soci amministratori allegando fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- compilare i modelli intercalari P con le quote espresse in EURO di ciascun socio;
- versamento del diritto di segreteria di lire 20.000 (EURO 10) ridotte a lire 15.000 (EURO 8) nel caso di utilizzo del supporto informatico o telematico sul c.c.p. n. 12900031 intestato alla CCIAA di Frosinone, oppure in contanti presso la Cassa del Registro delle Imprese.

CASI PARTICOLARI

SOCIETA' IN PERDITA

Devono obbligatoriamente procedere al troncamento delle quote e del capitale.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Si applica la disciplina delle società di riferimento. La conversione è attuata mediante determinazione del liquidatore.

SOCIETA' SOGGETTE A PROCEDURE CONCORSUALI

SOCIETA' IN FALLIMENTO E IN CONCORDATO FALLIMENTARE

Si applica la disciplina delle società di riferimento. La conversione mediante procedura semplificata è attuata mediante determinazione del curatore fallimentare senza necessità dell'autorizzazione del giudice delegato in quanto trattasi di atto non discrezionale.

SOCIETA' IN CONCORDATO PREVENTIVO

Si applica la disciplina delle società di riferimento. La conversione è attuata mediante determinazione del consiglio di amministrazione (o dell'amministratore) con il consenso del commissario giudiziale senza necessità dell'autorizzazione del giudice delegato in quanto trattasi di atto non discrezionale.

SOCIETA' CON IN CORSO AUMENTI DI CAPITALE

In sede di conversione del capitale la società procederà anche alla conversione degli aumenti di capitale deliberati e non ancora sottoscritti o comunque ad esecuzione differita. La società procederà inoltre a convertire in euro tutti gli importi contenuti in delibere che possono successivamente determinare una variazione del capitale. Le modalità di conversione sono le stesse di quelle adottate per la conversione del capitale.